

IN BREVE n. 49 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CORRIERE DELLA SERA di lunedì 25 novembre 2024 pagina Cronache 25

Corriere.it

Guardate i video del sito del «Corriere della sera» nella sezione Dataroom con gli approfondimenti di data journalism di **Milena Gabanelli** e **Simona Ravizza**

Tumori, chi specula sulle **liste di attesa**

**IL TEMPO CHE PASSA TRA DIAGNOSI E INTERVENTO E' CRUCIALE
LA DIFFERENZA TRA CHI PAGA E CHI VA CON IL SSN E' DI 20 GIORNI
ESAMI E VISITE: A CHI CONVIENE SPINGERE I MALATI A SBORSARE**

Dataroom@corriere.it

AGENZIA DELLE ENTRATE - MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA a Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho intenzione di chiedere un mutuo per ristrutturare la mia abitazione. Posso detrarre gli interessi passivi del mutuo, dal momento che si tratta della prima casa? Ci sono altri requisiti o condizioni da rispettare? A.

Risponde Paolo Calderone

Per il pagamento degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale spetta la detrazione Irpef del 19%, da calcolare su un importo massimo di 2.582,28 euro ([articolo 15](#), comma 1-ter del Tuir).

Per quanto riguarda requisiti e condizioni per richiedere l'agevolazione, nonché i limiti di detraibilità, si ricordano le seguenti principali regole:

- la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale
- la casa che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente
- la detrazione degli interessi passivi per le ristrutturazioni edilizie spetta solo se si è in possesso di un provvedimento di abilitazione comunale da cui risulti che l'autorizzazione riguarda i lavori indicati nell'art. 31, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001 ([circolare n. 95/2000](#), risposta 1.3.1). Se manca questa indicazione, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.

Ulteriori informazioni e precisazioni sull'argomento sono disponibili nella guida dell'Agenzia delle entrate "[Interessi passivi sui mutui](#)", pubblicata sul suo sito.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – AGGIORNAMENTO COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO DAL PRIMO GENNAIO 2025 - 22 Novembre 2024

È stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione "pubblicità legale", il [Decreto direttoriale del 20 novembre 2024](#) (file pdf) adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente la **revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo**, che aggiorna la Tabella A dell'allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

Secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della citata legge.

L'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà **decorrenza dal primo gennaio 2025**.

Consulta la [Nota Tecnica](#) concernente l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO Decreto direttoriale 20.11.2024

(documento 220)

MIN.LAVORO Nota tecnica Decreto direttoriale 20.11.2024

(documento 221)

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Francobollo ordinario appartenente Serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicata al Museo Egizio di Torino, nel bicentenario della fondazione

- Data di emissione: 22 novembre 2024

- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Senso civico” dedicata agli Ospedali Storici: Ospedale S. Maria del Popolo degli Incurabili – MAS di Napoli
 - Data di emissione: 24 novembre 2024
- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Senso civico” dedicata agli Ospedali Storici: Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma
 - Data di emissione: 24 novembre 2024



- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Senso civico” dedicata agli Ospedali Storici: Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
 - Data di emissione: 24 novembre 2024

- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Senso civico” dedicata agli Ospedali Storici: Ospedale Civile Ss. Giovanni e Paolo di Venezia
 - Data di emissione: 24 novembre 2024

- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Senso civico” contro ogni forma di terrorismo: Strage di Piazza della Loggia
 - Data di emissione: 25 novembre 2024



- Francobollo ordinario appartenente Serie tematica “il Senso civico” contro ogni forma di terrorismo: Strage dell'Italicus
 - Data di emissione: 25 novembre 2024

- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Senso civico” contro ogni forma di terrorismo: Mario Sossi
 - Data di emissione: 25 novembre 2024



- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Senso civico” contro ogni forma di terrorismo: Strage di Piazza della Loggia
 - Data di emissione: 26 novembre 2024

PARLAMENTO: VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI - INASPRITE LE PENE da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024, la Legge 18 novembre 2024, n. 171, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti

sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1° ottobre 2024, n. 137

Testo del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2024, n. 171 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.». (24A06283)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

((Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale

01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «dette professioni» sono inserite le seguenti: «e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente».)

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il *((terzo comma))* e' inserito il seguente:

«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione *((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma))*, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose *((mobili o immobili altrui))* ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e' commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.».

Art. 2

Modifiche agli articoli 380((, 382-bis e 550)) del codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo ((635, quarto comma)), del codice penale;»;

b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei)) casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o emiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.».

((b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: «635, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto».)

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

MEDICI SPECIALISTI - FABBISOGNO DI UN 12,4%

Carenza di medici specialisti: per il triennio 2023/26 è stato fissato 48.766 di specialisti da formare: un 12,4% in più rispetto al triennio precedente.

A stabilirlo il decreto del Ministero della Salute del 30 agosto 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.247 del 22 novembre 2024

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 agosto 2024

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2023/2026 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati

con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2023/2024.
(24A06172) ([GU Serie Generale n.274 del 22-11-2024](#))
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/22/24A06172/SG>

INPS - ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI: RISCATTO DEI PERIODI DI FORMAZIONE

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la [circolare n. 98 del 25 novembre 2024](#), illustra la normativa istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con riferimento al riscatto ai fini pensionistici dei relativi percorsi di formazione.

Con l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, gli Istituti tecnici superiori, che ne sono parte integrante, assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

Per accedere al Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore, gli ITS Academy devono essere riconosciuti e accreditati dalle Regioni o, in via transitoria, dal Ministero dell'Istruzione.

Il Ministro dell'Istruzione, con proprio decreto, individua le aree tecnologiche a cui afferiscono gli ITS, definendone le figure professionali e i diplomi rilasciati al termine di ciascun percorso formativo.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare 98 del 25.11.2024 (documento 222)
INPS Allegato 1 Circolare 98/2024 (documento 223)

VEDI ANCHE

Pensioni, Riscattabili i titoli di studio rilasciati dalle ITS academy di Bernardo Diaz

<https://www.pensionioaggi.it/notizie/previdenza/pensioni-riscattabili-i-titoli-di-studio-rilasciati-dalle-its-academy>

Per l'operazione serve un'attestazione dell'Ente che dichiara la conformità del titolo alla legge n. 99/2022. Riscattabile un periodo pari a due o tre anni a seconda del titolo conseguito. I chiarimenti in una circolare dell'Inps.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE TARDIVA A CONTRATTO DI LOCAZIONE

a Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Devo inviare la risoluzione di un contratto di locazione con ritardo superiore all'anno. Poiché non è possibile utilizzare il software dell'Agenzia delle entrate, quale procedura devo seguire?

Risponde Paolo Calderone

Per comunicare agli uffici dell'Agenzia delle entrate gli adempimenti successivi alla registrazione di un contratto di locazione (proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) va utilizzato il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili).

Tale modello può essere presentato in via telematica direttamente dalla persona che sottoscrive la richiesta (se in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione gratuita sul suo sito un prodotto di compilazione e trasmissione del modello.

Tuttavia, nel caso di risoluzione tardiva, effettuata oltre l'anno, l'adempimento non può essere eseguito telematicamente, come indicano le stesse [istruzioni](#) per la compilazione del modello RLI.

In tali situazioni è necessario rivolgersi all'ufficio presso il quale è stata effettuata la registrazione dell'atto.

ACCESSO ALLA FACOLTA' DI MEDICINA

Tutti al via a Medicina, niente test di ingresso.

La selezione avverrà al 1° semestre attraverso una graduatoria nazionale basata sui crediti formativi acquisiti e al superamento di esami specifici.

Dunque tutti al nastro di partenza e la selezione avverrà coi migliori tenendo conto del numero delle carenze del Ssn.

ARANSEGNALAZIONI n.22/2024

SEZIONE GIURIDICA

Sezione Lavoro Sentenza 27877/2024* Impiego Pubblico – Sanità – Dirigente medico – Onnicomprensività della retribuzione

[cass-civ-sez-lavoro-ord-27877-data-ud-24-10-2024-29-10-2.pdf](#)

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il dirigente medico che eserciti un'azione di esatto adempimento nei confronti della PA non può ottenere nulla più della retribuzione mensile, stabilita in misura onnicomprensiva di tutte le prestazioni rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all'orario indicato dalla contrattazione collettiva; in tale evenienza potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare anche attraverso presunzioni semplici.

*Estratta da Wolters Kluwer - One legale

Sezione Lavoro Sentenza 27446/2024* Impiego Pubblico – Sanità – Periodo di aspettativa per malattia non retribuita

[cass-civ-sez-lavoro-sent-27446-data-ud-01-10-2024-23-10- \(1\).pdf](#)

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte precisa che durante il periodo di aspettativa per malattia non retribuita, il rapporto di lavoro entra in una fase di quiescenza e l'unico obbligo del lavoratore è conservare il posto di lavoro

per un massimo di 18 mesi. Non è richiesto al lavoratore di trasmettere ulteriori certificati medici per giustificare l'assenza, una volta concessa l'aspettativa dal datore di lavoro sulla base di condizioni di salute particolarmente gravi.

*Estratta da Wolters Kluwer - One legale

MEF: PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI da DplMo – fonte: Mef

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024, il Decreto 15 novembre 2024, con la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 novembre 2024**

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Valore della percentuale di variazione – anno 2024. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2023.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2023 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 29 novembre 2023) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2023 e valore definitivo per l'anno 2022»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 5 novembre 2024, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2022 ed il periodo gennaio-dicembre 2023

e' risultata pari a +5,4;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2023 ed il periodo gennaio-dicembre 2024

e' risultata pari a +0,8 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 una variazione dell'indice pari rispettivamente a 0,0, +0,1 e +0,1;

Considerata la necessita':

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 e' determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 e' determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2024

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

PENSIONI, AUMENTI DELLO 0,8% NEL 2025 da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

In Gazzetta Ufficiale il Dm che fissa il tasso di perequazione provvisorio dal 1° gennaio 2025 per le pensioni erogate dall'INPS. Per gli assegni minimi in arrivo con la legge di bilancio anche una rivalutazione straordinaria del 2,2%.

Dal 1° gennaio 2025 grazie alla consueta operazione di rivalutazione le prestazioni **saliranno dello 0,8%**. Non ci sarà, invece, nessun ulteriore conguaglio sull'indice riconosciuto provvisoriamente nel 2024 (+5,4%). Lo stabilisce il **decreto 15 novembre 2024** del Ministero dell'Economia e delle Finanze concertato con quello del Lavoro apparso ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U n. 278 del 27 novembre 2024).

L'adeguamento porterà le minime a 603,4€.

La perequazione

Si tratta dell'ordinaria rivalutazione annuale degli importi di tutte le pensioni, al fine di adeguarli al costo della vita per proteggere il loro potere d'acquisto, almeno in parte, dall'erosione dovuta all'inflazione. Viene effettuata ogni anno in via provvisoria in base all'indice Istat registrato nei primi nove mesi dell'anno corrente salvo conguaglio, in base all'indice definitivo, da effettuarsi l'anno successivo. Il decreto appena pubblicato fissa l'adeguamento provvisorio da applicarsi alle pensioni da pagare **dal 1° gennaio 2025 in misura pari allo 0,8%** salvo, per l'appunto, conguaglio da applicarsi dal 1° gennaio 2026, in base all'indice definitivo.

Il conguaglio

Non ci sarà, invece, nessun conguaglio sulla [perequazione](#) concessa provvisoriamente dal 1° gennaio 2024. L'indice definitivo che recupera l'inflazione registrata tra il 2023 ed il 2024, infatti, si è **confermato in misura pari al 5,4%** uguale a quello provvisoriamente riconosciuto con il Dm 20 novembre 2023. Pertanto l'unico aumento che si vedrà sarà quello dello 0,8% dal 1° gennaio 2025 senza alcun riconoscimento di arretrati.

.....

.....

LEGGI IN

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-aumenti-dello-0-8-nel-2025>